

DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ



48

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

4. IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

In relazione all'art. 15 della CRC, l'ultimo Rapporto governativo affermava che: *“l'esercizio dei diritti di associazione e di riunione pacifica non subisce limitazioni particolari quando si tratti di minori. Si tratta di diritti riconosciuti a ogni cittadino, senza distinzioni d'età, salve le necessarie cautele imposte dall'esigenza di tutelare l'incolumità e sicurezza in considerazione dei luoghi in cui si possono manifestare tali forme di libertà e salvi i divieti sanciti dal legislatore”*⁵⁰. Tale affermazione si riferiva anche alla Costituzione, come già espresso nel Rapporto governativo del 2000⁵¹.

Come già sottolineato dal Gruppo CRC⁵², se è vero che l'art. 18 della Costituzione riconosce la libertà di associazione a tutti i cittadini, l'esercizio concreto di questo diritto, alla luce di altre norme civilistiche del nostro ordinamento, presenta alcuni ostacoli per i cittadini di minore età, cui è riconosciuto il diritto di **prendere parte** ad associazioni, mentre presenta difficoltà la concreta possibilità di dare vita e “governare” organizzazioni formalmente costituite. Nel nostro ordinamento, infatti, **la capacità giuridica**⁵³ (idoneità di un soggetto alla titolarità di diritti e di doveri) si acquista con la nascita; **la capacità di agire**⁵⁴ (idoneità di un soggetto a compiere validamente atti giuridici che consentano di esercitare da sé o acquisire diritti o di assumere obblighi giuridici) invece si acquista in via generale con il compimento della maggiore età; da ciò deriva il limite, per i soggetti di minore età, a compiere tutti gli atti inerenti la valida costituzione di un'associazione. Ad esempio, l'Atto Costitutivo di un'associazione, quando sottoscritto da soggetti tutti al di sotto

50 Si veda www.gruppocrc.net/IMG/pdf/3_4_rapporto_Governo_convenzione_Onu_0-3.pdf.

51 Si veda www.gruppocrc.net/IMG/pdf/2_rapporto_onu.pdf.

52 2° Rapporto Supplementare, pag. 52, www.gruppocrc.net/IMG/pdf/4_DIRITTI_CIVILI_LIBERTA_DI_ASSOCIAZIONE.pdf

53 Art. 1 c.c.: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”.

54 Art. 2 c.c.: “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.



dei 18 anni, è “invalido”, in quanto non hanno la capacità di agire. Più precisamente, si tratta di un atto non nullo in sé, ma annullabile in sede giudiziaria. Così come, a norma dell'art. 1425⁵⁵ del Codice Civile, sarebbe annullabile qualsiasi obbligazione contratta in nome e per conto dell'associazione, quale ad esempio la sottoscrizione di contratti, anche di locazione e utenze per le sedi. Analogamente sarebbero invalidi gli atti collegati alla redazione di bilanci (che dovrebbero invece avere validità sia interna verso i soci sia esterna verso EELL e Pubblici Registri istituiti per le associazioni). A tale proposito, basta citare, tra gli altri, gli artt. 36⁵⁶ e 38⁵⁷ del Codice Civile, che regolano la materia delle associazioni non riconosciute. Anche se non direttamente esplicitata, è evidente che tutte queste norme presuppongono la capacità di agire in capo a coloro che pongono in essere gli atti giuridici in esse disciplinati, pena l'invalidità di tali atti. Nonostante in astratto possa essere possibile – ma non verosimile – aderire e “gestire” un'associazione senza assunzione di alcuna obbligazione di carattere patrimoniale, rimane il problema della validità del contratto associativo (Statuto), sia verso gli associati sia verso i soggetti terzi.

Inoltre, dagli obblighi previsti dalle due leggi di settore che regolano l'associazionismo di volontariato (Legge 266/1991⁵⁸) e l'associazionismo di promozione sociale (Legge 383/2000⁵⁹), per esempio per ciò che concerne la redazione di bilanci, statuti, azioni verso terzi si evince quanto la capacità di agire sia centrale per poter partecipare e creare un'associazione.

Quanto sopra, nei fatti, impedisce formalmente la costituzione di associazioni di minorenni, di cui infatti non si ha traccia in Italia, mentre

accade che essi siano riconosciuti come soci di associazioni “governate” da adulti⁶⁰, oppure che siano riconosciuti come “gruppi informali”, al di fuori del caso specifico delle associazioni studentesche che comunque sono attive nel solo contesto scolastico.

Negli ultimi 4 anni non vi sono state quindi variazioni in merito alle *Child Led Organisation* (CLO), anche se al Commento Generale n. 12 del Comitato ONU sul diritto di partecipazione si sono aggiunti alcuni riferimenti internazionali e ricerche nazionali, quali⁶¹:

- le Raccomandazioni emerse dai lavori dell'incontro internazionale organizzato nel 2009 dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in occasione del 20° anniversario della CRC, in cui si chiede “riconoscimento legale” per le CLO⁶²;
- la realizzazione, nel 2011, di una ricerca sulla partecipazione degli adolescenti e dei giovani nell'ambito del progetto “Giovani Cittadini per Costituzione” del Ministero della Gioventù⁶³. La ricerca, denominata “FTP: forme in trasformazione della partecipazione⁶⁴”, ha posto l'accento sull'acquisizione di competenze e “*life skills*” di ragazzi e giovani a seguito della loro partecipazione ad e in associazioni e gruppi, più o meno formali;
- i dati ISTAT sulla partecipazione sociale, decennio 1993/2012⁶⁵ che riguardano la fascia 14-17 anni. Dai dati emerge che nel decennio è aumentato l'impegno come volontari dei minorenni, anche se con percentuali molto basse e con la contemporanea diminuzione delle altre tipologie di partecipazione.
- il Commento Generale n. 17 (Diritto al gioco)⁶⁶ del marzo 2013, che pone l'accento sulla connessione fra gioco, tempo libero e drit-

55 Art. 1425 c.c.: “Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare”.

56 Art. 36 c.c. – Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione”.

57 Art. 38 c.c. – Obbligazioni. “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.

58 Testo disponibile su www.volontariato.org/leggequadro.htm.

59 Testo disponibile su www.parlamento.it/leggi/00383l.htm.

60 Es. Arciragazzi, Agesci, Legambiente.

61 Si veda capitolo II, paragrafo “la partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze (Art. 12, I comma)”.

62 Si veda www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/20th/RecommendationsCRC20.doc.

63 Progetto realizzato da Arciragazzi Nazionale e ricerca condotta dal CEVAS, con la partecipazione di Agesci e Arci Servizio Civile Nazionale: www.cevas.it/partecipazione-giovani-cittadinanza.html

64 Ricerca disponibile online su www.cevas.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/FTP_Report_2011.pdf

65 Si veda http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_PARTECIPAZIONE.

66 www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC/CRC-C-GC-17_en.doc.



Tipologia di azione di partecipazione sociale per l'ISTAT	% maschi		% totale	
	1993	2012	1993	2012
Riunioni in associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace	2,6	2,1	3,3	2,0
Riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo	12,6	6,5	11,7	9,2
Attività gratuita per associazioni di volontariato	5,1	6,7	6,4	9,3
Attività gratuita per associazioni non di volontariato	2,4	2,1	2,4	3,0
Soldi versati per una associazione	7,0	3,5	7,0	4,0
Attività gratuita per un sindacato	0,0	0,3	0,1	0,1

to di associazione di bambini e adolescenti, richiamando per questo il valore dell'amicizia fra pari e raccomandando agli adulti di provvedere a *settings* che permettano questa fondamentale attività umana.

Nel presente Rapporto si intendono sottolineare ancora una volta i limiti normativi al reale godimento del diritto di associazione, segnalando la contraddizione fra il dettato costituzionale e l'adozione della CRC da una parte e la normativa civile e di settore dall'altra. Le ricerche e i dati sopra riportati suffragano la tesi che vi sia disponibilità alla partecipazione ad associazioni e che essa comporti esiti positivi nell'educare alla cittadinanza e nell'acquisizione di *life-skills*, ma indicano anche le bassissime percentuali di attività associativa dei minorenni. Quanto sopra evidenzia l'attualità anche in Italia delle Raccomandazioni del Commento Generale n. 17 e dei documenti finali del 20° Anniversario CRC, nei quali il diritto di associazione viene inteso come possibilità di costruzione di reti amicali, richiamando il congruo ruolo pro-attivo degli adulti che devono assicurare anche il "riconoscimento legale" alle CLO.

Il Gruppo CRC sottolinea quindi la necessità di potenziare lo studio e analisi dell'argomento, per trovare le forme di concreta possibilità di esercizio del diritto di associazione; sia formalmente con le CLO, sia prevedendo nelle pianificazioni sociali, dei servizi, urbanistiche, nelle associazioni indicatori di qualità connessi ai contesti di costruzione e fruizione di reti amicali, anche informali.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. All'**Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza** e al **Centro Nazionale di Documentazione e analisi per l'infanzia**

- e l'adolescenza**, in coordinamento con i **Garanti Nazionale e Regionali Infanzia**, di realizzare un monitoraggio *ad hoc* sull'esercizio del diritto di associazione, individuando quelle buone prassi che lo rendono applicabile (es. forme di tutoraggio da parte di maggiorenni, associazioni di persone di minore età/maggiorenni, forme di autogestione di attività in associazioni di adulti e adulti/persone di minore età), anche in collaborazione con le reti e organizzazioni di terzo settore e giovanili;
2. Alla **Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza**, al **Ministero della Gioventù** e al **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali**, per quanto di loro competenza, di elaborare una strategia, in accordo con la Conferenza delle Regioni atta ad armonizzare i principi costituzionali con quanto disposto dal codice civile in materia di capacità di agire, anche tenendo conto delle leggi e norme di settore che regolano il diritto di associazione in Italia, al fine di consentire la nascita delle *Child Led Organisation*;
 3. All'**Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza** in connessione con il **Garante Nazionale**, di prevedere per il prossimo Piano Nazionale Infanzia e Adolescenza sia azioni di riforma legislativa/normativa che garantiscano il diritto di associazione, sia azioni di promozione e sperimentazione con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo educativo di buone prassi, processi e norme regolamentarie interne che favoriscano la piena partecipazione dei minorenni in seno alla propria compagine associativa.